



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

66

Decreto n. /2022

Foggia, 1° aprile 2022

OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza).

Il Procuratore della Repubblica

letto il d.l. 24.3.2022 (*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*);

visto il decreto n. 48/2022 del 29.3.2022 (che si allega) adottato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, anche *«quale responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria ... per quanto attiene ai controlli sui magistrati e altre categorie (compresi i difensori) cui sono estese le disposizioni concernenti i magistrati»*;

letta la circolare Prot. n. 84567.U del 30.3.2022 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

richiamati i contenuti della delega conferita – con il decreto n. 95 del 14.10.2021, sino al termine dello stato di emergenza – ai procuratori della Repubblica presso i tribunali del distretto per i controlli sui magistrati ordinari e sulle altre categorie di obbligati ad essi equiparati (magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia);

richiamati i precedenti provvedimenti emessi dallo scrivente per disciplinare – anche in base alla delega ricevuta dal Procuratore Generale – i controlli sulle diverse categorie di obbligati;

dispone

A) nella qualità di capo dell'ufficio relativamente alla Procura della Repubblica di Foggia:

- fino al 30 aprile 2022 il personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso la Procura di Foggia (ad es. i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013) hanno l'obbligo di possedere e, su richiesta, di esibire la certificazione verde COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (cd. *green pass base*) per l'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute);

B) nella qualità di delegato del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari:

- fino al 30 aprile 2022 i magistrati ordinari e le categorie di persone ad essi equiparate (magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia) hanno l'obbligo di possedere e, su richiesta, di esibire la certificazione verde COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (cd. *green pass base*) per l'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).



Ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie indicate nei punti A) e B) che precedono non è più richiesto il possesso e l'esibizione a richiesta, per l'accesso agli uffici giudiziari, del c.d. *green pass rafforzato* (fermo restando l'obbligo del *green pass base* di cui sopra).

Non è richiesto il possesso, né sussiste l'obbligo di esibizione, di alcuna certificazione verde COVID-19 per l'accesso agli uffici giudiziari per gli utenti, il pubblico ed ogni altro soggetto non appartenente alle categorie indicate nei punti A) e B) che precedono.


Per le modalità dei controlli restano immutate le disposizioni organizzative adottate con i precedenti provvedimenti.

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo a chiunque di indossare, al momento dell'accesso negli uffici giudiziari e per tutto il tempo di permanenza all'interno degli stessi, un idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina, anche di tipo chirurgico), salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da altre persone non conviventi e salve le eccezioni previste dalla normativa (bambini sino a sei anni, disabili o ammalati in condizione psico-fisica di incompatibilità)¹.

Conservano altresì validità tutte le disposizioni emanate in precedenza con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro; in particolare, le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di protezione ed igienizzazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura di Foggia e sarà comunicato:

- al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari;
- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Presidente del Tribunale di Foggia;
- a tutti i magistrati, professionali ed onorari, giudicati e requirenti, operanti negli uffici giudiziari del circondario di Foggia;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- al RSPP e al medico competente della Procura di Foggia;
- a tutto il personale del servizio di vigilanza.


Il procuratore della Repubblica
Ludovico Vaccaro

¹ I soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2 hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 in luoghi chiusi ovvero in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.